

Avvertenze pubblicazione esiti verifiche agibilità Di.Coma.C. Rieti

Come è noto, il 30 ottobre si è verificato un secondo evento sismico di magnitudo superiore a quello del 24 agosto scorso. Pertanto, oltre a completare le attività di verifica sopralluogo sugli immobili non ancora esaminati, si è reso necessario pianificare una nuova campagna di verifiche anche sugli immobili verificati nel periodo 24/08-30/10/2016.

Per questo motivo la tabella pervenuta dalla Di.Coma.C. di Rieti è stata suddivisa nelle tabelle indicate qui di seguito:

1. **Tabella 1:** contiene gli esiti delle verifiche effettuate nel periodo 24 agosto-30 ottobre 2016. Pertanto in tale tabella non possono essere ricercati esiti relativi ad immobili verificati dopo il 30 ottobre;
2. **Tabella 2:** contiene gli esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 30 ottobre 2016. Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica;
3. **Tabella 3:** contiene gli esiti delle verifiche effettuate nel periodo successivo al 18 gennaio 2017. Solo per alcuni edifici si tratta della prima verifica.

Si suggerisce di effettuare la ricerca degli esiti partendo dalla colonna *Denominazione Edificio Proprietario*. Qualora non si rintracci in tale colonna il nome ricercato, si suggerisce di proseguire la ricerca utilizzando i dati di identificazione catastale dell'immobile (foglio e particella).

La prima colonna contiene l'indicazione del numero della scheda AEDES in cui è riportato l'esito della verifica.

I dati esposti nelle tabelle possono essere utilizzati per compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - *Testo Unico in materia di documentazione amministrativa* di cui si riporta qui di seguito un estratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata in luogo della copia della scheda AEDES a supporto delle domande finalizzate, ad esempio, alla richiesta degli sgravi fiscali.

Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.